

Esempi pratici del ragionamento della Corte

Ieva Freija – Peccati

Referendario alla Corte di giustizia dell'Unione europea

9 Giugno 2023

Individuare la libertà applicabile (esempio C-342/20, p.34 - 48)

- la normativa nazionale verte sull'esenzione concessa ai fondi d'investimento aventi forma contrattuale, che investono principalmente in immobili o in valori d'investimento immobiliari (*acquisizioni degli immobili e di partecipazioni nelle società di capitali immobiliari*)
- le misure nazionali che si riferiscono alle operazioni mediante le quali soggetti non residenti effettuano investimenti di questo tipo nel territorio di uno Stato membro possono rientrare sia nell'ambito di applicazione della libertà di stabilimento (49 TFUE), sia nell'ambito di applicazione della libera circolazione dei capitali (63 TFUE) (giurisprudenza costante)

Art 49 TFUE o art 63 TFUE?

- operazioni mediante le quali soggetti non residenti effettuano investimenti immobiliari nel territorio di uno Stato membro = movimenti di capitale (nomenclature direttiva 88/361)
- il diritto di acquistare, gestire e alienare beni immobili nel territorio di un altro Stato membro costituisce il complemento necessario della libertà di stabilimento

Tuttavia

- affinché le disposizioni relative al diritto di stabilimento possano essere applicate, è in linea di principio necessario che sia assicurata una presenza permanente nello Stato membro ospitante e, in caso di acquisto e di possesso di beni immobili, che la gestione di tali beni sia attiva
- nel caso di specie, contribuente non dispone né di locali professionali né di altri centri di attività in Finlandia a partire dai quali gestisca, anche solo parzialmente, i suoi investimenti immobiliari in Finlandia oppure adotti decisioni relative a questi ultimi. = **art 63 TFUE**

Esistenza di una restrizione (trattamento diverso di residenti e non residenti ess: C-338/11-C-347/11)

- una normativa nazionale assoggetta i dividendi d'origine nazionale distribuiti agli OICVM ad un trattamento fiscale diverso a seconda del luogo di residenza dell'organismo beneficiario - i dividendi distribuiti da una società residente ad un OICVM non residente, sia esso stabilito in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, sono assoggettati ad imposta con aliquota del 25%, mediante ritenuta alla fonte, mentre siffatti dividendi non sono assoggettati ad imposta allorché sono versati ad un OICVM residente.
- Una simile differenza di trattamento fiscale dei dividendi tra gli OICVM a seconda del loro luogo di residenza è idonea a dissuadere, da un lato, gli OICVM non residenti dall'effettuare investimenti in società stabilite in Francia e, d'altro lato, a dissuadere gli investitori residenti in Francia dall'acquistare quote in OICVM non residenti

Esistenza di una restrizione (normativa nazionale indistintamente applicabile C-478/19 e C-479/19)

- normativa nazionale limita il beneficio della riduzione delle imposte ipotecarie e catastali ai soli fondi immobiliari chiusi, escludendo quelli aperti
- Corte: una distinzione basata su criteri obiettivi può, di fatto, svantaggiare le situazioni transfrontaliere, se riserva il beneficio di un vantaggio fiscale alle situazioni in cui un operatore soddisfa requisiti o obblighi che sono, per loro natura o di fatto, propri del mercato nazionale, sicché solo gli operatori residenti sul mercato nazionale sono in grado di soddisfarli e gli operatori non residenti aventi caratteristiche comparabili generalmente non li soddisfano

Restrizione o no?

- Corte: dal fascicolo risulta che, conformemente all'articolo 12-bis del decreto ministeriale n. 228/1999, i fondi immobiliari possono essere istituiti, in Italia, solo come fondi di investimento chiusi
- dal momento che solo i fondi immobiliari soggetti al diritto di Stati membri diversi dalla Repubblica italiana possono essere istituiti sotto forma di fondi di investimento aperti e possono, di conseguenza, vedersi negare il beneficio del vantaggio fiscale, l'applicazione del criterio distintivo basato sulla natura «aperta» o «chiusa» dei fondi di investimento crea una situazione di svantaggio per i fondi immobiliari soggetti al diritto di Stati membri diversi dalla Repubblica italiana, dando così luogo a una disparità di trattamento a loro danno. = **restrizione**

Comparabilità (C-480/16)

- Normativa nazionale: solo gli OICVM residenti in Danimarca possono beneficiare di un'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società residenti
- Corte: come risulta dalle osservazioni del governo danese, la normativa ha l'obiettivo di assicurare l'uguaglianza tra l'onere fiscale gravante sui singoli che investono in società con sede in Danimarca tramite un OICVM e quello gravante sui singoli che investono direttamente in società con sede in Danimarca, evitando così una doppia imposizione economica che si verificherebbe se i dividendi fossero assoggettati a imposta in capo all'OICVM interessato e in capo ai detentori di quote dello stesso.

Comparabilità o meno?

- rispetto ai provvedimenti adottati da uno Stato membro al fine di prevenire o di attenuare l'imposizione a catena oppure la doppia imposizione economica dei redditi distribuiti da una società residente, le società beneficiarie residenti non si trovano necessariamente in una situazione comparabile a quella delle società beneficiarie residenti di un altro Stato membro
- Tuttavia, a partire dal momento in cui uno Stato membro, in modo unilaterale o mediante convenzioni, assoggetta all'imposta sul reddito non soltanto le società residenti, ma anche quelle non residenti, per i redditi che esse ricevono da una società residente, la situazione di tali società non residenti si avvicina a quella delle società residenti

- è solo l'esercizio da parte di questo stesso Stato della propria competenza tributaria che genera, indipendentemente da qualsiasi assoggettamento a imposta in un altro Stato membro, un rischio d'imposizione a catena o di doppia imposizione economica. In un caso siffatto, affinché le società beneficiarie non residenti non si trovino di fronte ad una limitazione della libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall'articolo 63 TFUE, lo Stato di residenza della società distributrice deve vigilare affinché, in relazione alla procedura prevista dal suo diritto nazionale allo scopo di prevenire o di attenuare l'imposizione a catena o la doppia imposizione economica, le società non residenti siano assoggettate ad un trattamento equivalente a quello di cui beneficiano le società residenti

- Poiché il Regno di Danimarca ha scelto di esercitare la propria competenza tributaria sui redditi percepiti dagli OICVM non residenti, questi si trovano di conseguenza in una situazione comparabile a quella degli OICVM residenti in Danimarca per quanto riguarda il rischio di doppia imposizione economica dei dividendi versati dalle società residenti in Danimarca

= **comparabilità**

restrizione giustificata? (C-480/16)

- I governi: il fatto che uno Stato membro riservi la possibilità di ottenere un'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società residenti ai soli OICVM residenti è giustificato dalla necessità di assicurare il mantenimento della ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri e dalla necessità di preservare la coerenza del regime fiscale danese

ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri?

- Corte: Una siffatta giustificazione può essere ammessa qualora, in particolare, il regime di cui trattasi sia inteso a prevenire comportamenti atti a porre a rischio il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria potestà impositiva in relazione alle attività svolte sul suo territorio
- Tuttavia: allorché uno Stato membro ha scelto di non assoggettare ad imposta gli OICVM residenti beneficiari di dividendi d'origine nazionale, non può invocare la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri per giustificare l'assoggettamento ad imposta degli OICVM non residenti beneficiari di tali redditi

- Peraltro, i dividendi distribuiti dalle società residenti in Danimarca agli OICVM non residenti sono già stati assoggettati a imposta nel Regno di Danimarca a titolo di utili della società distributrice.
- La circostanza che l'assoggettamento a imposta dei dividendi sia trasferito in capo agli azionisti degli OICVM residenti non può giustificare la restrizione: (1) il Regno di Danimarca dispone della potestà impositiva sui detentori di quote residenti degli OICVM non residenti. (2) il fatto che uno Stato membro applichi la ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti agli OICVM non residenti, a motivo dell'impossibilità di trattenere l'imposta su tutte le distribuzioni effettuate da tali organismi, equivale non già a prevenire comportamenti idonei a compromettere il diritto di tale Stato membro di esercitare la propria competenza tributaria in relazione alle attività realizzate sul suo territorio, ma, al contrario, a compensare l'assenza della potestà impositiva derivante dalla ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri. **=NO**

necessità di preservare la coerenza del regime fiscale danese?

- Governi: un nesso diretto esiste tra l'esenzione dalla ritenuta alla fonte per quanto riguarda i dividendi versati agli OICVM residenti e l'obbligo di tali OICVM di prelevare una ritenuta alla fonte sui dividendi che essi distribuiscono ai loro detentori di quote.
- Corte: un OICVM può beneficiare di un'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una società residente in Danimarca a condizione, cumulativamente, di essere esso stesso residente in Danimarca e di operare una distribuzione minima o il calcolo di una distribuzione minima, sulle quali è riscossa una ritenuta alla fonte.

- Corte: la normativa nazionale subordina l'esenzione degli OICVM residenti in Danimarca dalla ritenuta alla fonte alla condizione che essi operino una distribuzione minima, reale o fittizia, a vantaggio dei loro detentori di quote, i quali sono debitori di una ritenuta, prelevata a loro nome, da detti organismi. Il vantaggio così concesso agli OICVM residenti in Danimarca, sotto forma di un'esenzione dalla ritenuta alla fonte, viene, in linea di principio, compensato dall'assoggettamento a imposta dei dividendi, ridistribuiti da tali organismi, in capo ai detentori di quote di questi ultimi.

Proporzionalità?

- Corte : la coerenza interna del regime fiscale di cui al procedimento principale potrebbe essere mantenuta se gli OICVM residenti in uno Stato membro diverso dal Regno di Danimarca che soddisfano le condizioni dell'articolo 16 C della ligningslov potessero beneficiare dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte, a condizione che le autorità fiscali danesi si accertino, con la piena collaborazione di tali organismi, che questi ultimi versino un'imposta equivalente a quella che i fondi rientranti nell'articolo 16 C residenti in Danimarca devono trattenere, come ritenuta, sulla distribuzione minima calcolata in conformità a tale disposizione. Permettere a siffatti OICVM di beneficiare di detta esenzione, in tali circostanze, costituirebbe una misura meno restrittiva del regime attuale. = **NO**